

Comunità Montana del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale

LEGGE REGIONALE 16 NOVEMBRE 2007, N. 26.

NORME REGIONALI PER LA TUTELA DELLA MINORANZA LINGUISTICA SLOVENA.

BANDO PER IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI DI AMPLIAMENTO O DI AMMODERNAMENTO DELLE ATTIVITA' DI IMPRESA ATTUATI NEL RISPETTO DELLE RISORSE AMBIENTALI LOCALIZZATE NEI COMUNI DI MALBORGHETTO-VALBRUNA, RESIA E TARVISIO

Articolo 1

Oggetto e finalità

Il presente Bando disciplina le modalità di accesso alle risorse dell'intervento con ordine di priorità 2 - Aiuti a sostegno degli investimenti aziendali delle micro, piccole e medie imprese che esercitano attività produttive - del *Programma 2009 di interventi diretti allo sviluppo sociale, economico e ambientale dei territori in cui è insediata la minoranza slovena* (art. 20 L.R. n. 26/2007) di questa Comunità Montana approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1851 del 6 agosto 2009.

La sua finalità è quella di incidere sulla competitività del sistema produttivo, con particolare attenzione al settore delle microimprese, che hanno maggiore necessità di essere aiutate per via dei limiti strutturali e della maggiore difficoltà di accesso al capitale, favorendo il consolidamento del tessuto imprenditoriale locale e allo stesso tempo il rispetto, la conservazione e la valorizzazione delle risorse naturali.

Articolo 2

Investimenti finanziabili

Sono ammessi a finanziamento gli interventi finalizzati prioritariamente all'ampliamento o all'ammodernamento di impianti produttivi esistenti oppure alla realizzazione di nuove unità produttive. A tal fine si considera:

- *ampliamento*, il programma volto ad accrescere la capacità di produzione dei prodotti/servizi esistenti o ad aggiungere altra relativa a prodotti/servizi nuovi e/o creare una nuova capacità produttiva;
- *ammodernamento*, il programma che sia volto ad apportare innovazioni nell'impresa con l'obiettivo di conseguire un miglioramento delle condizioni ecologiche e di sostenibilità ambientale legate ai processi produttivi (ad esempio attraverso il conseguimento del risparmio e dell'efficienza energetica, la minore produzione di rifiuti, la riduzione della produzione di CO₂, il risparmio idrico...) e/o un aumento della produttività, ovvero ad introdurre la riorganizzazione, il rinnovo, l'aggiornamento tecnologico dell'impresa;
- *unità produttiva*, la struttura, anche articolata su più immobili fisicamente separati, ma prossimi, finalizzata allo svolgimento dell'attività ammissibile alle agevolazioni, dotata di autonomia produttiva, tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale.

Nel caso di realizzazione di nuove attività produttive, il beneficiario dovrà provvedere all'aggiornamento dell'iscrizione alla CCIAA entro il termine previsto per la rendicontazione finale degli interventi e trasmettere copia del certificato di iscrizione alla CCIAA così aggiornato alla Comunità Montana.

Articolo 3

Beneficiari

Micro, piccole e medie imprese che soddisfano i requisiti di cui all'allegato I al regolamento (CE) n. 70/2001 in base alla Raccomandazione 2003/361/CE del 6 gennaio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, recepita con decreto del Presidente della Regione 29 dicembre 2005 n. 0463/Pres. (indicazione e aggiornamento della definizione di microimpresa, piccola e media impresa ai sensi dell'articolo 38, comma 3 della legge regionale 7/2000), che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato degli aiuti di importanza minore ("de minimis").

Alla data di presentazione della domanda di agevolazione le imprese devono possedere i seguenti requisiti:

- essere regolarmente iscritte al Registro delle imprese presso la CCIAA, per l'esercizio delle medesime attività imprenditoriali per le quali si chiede un finanziamento sul presente Bando;
- non essere in situazione di difficoltà (ai sensi del paragrafo 2.1 della Comunicazione della Commissione Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (2004/C 244/02) pubblicata sulla G.U. C 244 del 01.10.2004);
- non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria;
- avere sede o almeno un'unità operativa attiva nel territorio di uno dei tre Comuni indicati al successivo articolo di questo Bando come risultante dalla visura camerale e attestato dall'impresa nella domanda di contributo;
- non essere destinatari di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300);
- non trovarsi nelle condizioni ostative alla concessione del contributo previste dalla vigente normativa antimafia;
- trovarsi in situazione di regolarità contributiva nei confronti degli enti previdenziali e assistenziali.
- avere la piena disponibilità del suolo e, ove esistenti degli immobili dell'unità produttiva ove viene realizzato l'intervento, rilevabile da idonei titoli di proprietà, diritto reale di godimento, locazione, anche finanziaria, o comodato, anche nella forma di contratto preliminare di cui all'articolo 1351 del codice civile, regolarmente registrati, della durata minima di 5 anni, innalzata a 10 anni nel caso in cui la domanda di contributo preveda la realizzazione di opere murarie.

Articolo 4

Localizzazione dell'intervento

Gli interventi ammessi a finanziamento dovranno essere realizzati esclusivamente in unità produttive localizzate nei Comuni di Malborghetto-Valbruna, Resia o Tarvisio.

Articolo 5

Spese ammissibili

Sono ammissibili le spese, purché strettamente connesse al progetto di investimento e in misura coerente con le effettive necessità dell'impresa, per:

- opere edili consistenti in ampliamenti, ammodernamenti, costruzioni, ristrutturazioni, comprese le spese per i relativi impianti;
- acquisto di macchinari e attrezzature destinati alla produzione;
- acquisto di arredi e mobili d'ufficio, ad esclusione dei beni di lusso e ornamentali;
- acquisto di brevetti, licenze di sfruttamento di tecniche e conoscenze brevettate, diritti d'uso;
- acquisto di hardware e software, compresi quelli necessari per l'accesso ad Internet e per la creazione di reti telematiche;
- spese tecniche, nelle percentuali massime stabilite dal decreto del Presidente della giunta 22 gennaio 2001, n. 011/Pres.

Sono escluse tutte le spese non indicate espressamente tra quelle sopra indicate come ammissibili e in particolare quelle relative:

- all'acquisto di terreni e fabbricati;
- all'acquisto di beni mobili registrati (automezzi, furgoni, ecc.);
- all'acquisto di beni mobili usati;
- all'acquisto o all'acquisizione a qualunque titolo di beni mobili ed immobili da coniugi, parenti o affini fino al II grado, ovvero da soci;
- alle spese accessorie (trasporto, imballaggio, incasso, montaggio, spedizione, spese bancarie, spese varie, ecc.);
- alla gestione dell'impresa;
- a tasse o imposte;
- alle operazioni di locazione finanziaria (leasing).

Sono riconosciute ammissibili solo le spese sostenute a partire dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda di contributo.

Non saranno ammessi a finanziamento interventi il cui costo ammissibile complessivo risulti inferiore a euro 10.000,00.

Ai fini della rendicontazione della spesa, non saranno ammesse fatture di importo inferiore a euro 300,00.

Le strutture oggetto di finanziamento, dovranno rispettare le prescrizioni di carattere urbanistico, paesaggistico ed amministrativo vigenti.

Articolo 6

Risorse disponibili

Le risorse finanziarie disponibili per l'erogazione dei finanziamenti di cui al presente bando ammontano complessivamente a euro 200.000,00.

Articolo 7

Intensità contributiva

Le agevolazioni sono concesse entro i limiti delle intensità di aiuto previste dal Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato degli aiuti di importanza minore ("de minimis") e sono articolate nella forma di sovvenzione diretta (contributo in conto capitale) nella misura massima del 50% della spesa riconosciuta ammissibile. Il contributo pubblico non potrà comunque superare l'importo di euro 30.000,00 per ciascuna domanda di aiuto.

Gli aiuti concessi ai sensi del presente articolo non sono in ogni caso cumulabili, per il medesimo piano d'investimento, con alcun altro finanziamento pubblico, sia esso regionale, nazionale o comunitario pena la revoca dei benefici concessi.

Articolo 8

Valutazione dei progetti

Al fine di formulare la graduatoria tra le domande, ai progetti finanziabili verranno attribuiti i seguenti punteggi:

Iniziative proposte da microimprese ¹	5 punti
Iniziative proposte da giovani imprenditori ²	5 punti
Impresa femminile ³	5 punti
Recupero di strutture dismesse ⁴	5 punti
Investimento che comporta una riduzione dei consumi di acqua nell'ambito del ciclo produttivo	10 punti
Investimento che comporta una riduzione dei rifiuti prodotti nell'ambito del ciclo produttivo	10 punti
Investimento che comporta una riduzione dei consumi di energia nell'ambito del ciclo produttivo	10 punti
Investimento localizzato nell'ambito di Comuni con territorio soggetto a parco o riserva naturale	3 punti

Dalla somma dei punteggi ottenuti risulterà il punteggio finale attribuito al progetto. In caso di parità di punteggio, i progetti verranno ammessi in graduatoria in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande.

La Comunità Montana comunicherà la graduatoria ai partecipanti.

In caso di revoca o di rinuncia da parte di un soggetto inserito in graduatoria, si procederà allo scorrimento della stessa.

Il beneficiario ha l'obbligo di comunicare tempestivamente, e comunque prima di realizzarle concretamente, eventuali modifiche al progetto, che saranno valutate ed approvate da questo Ente a condizione che rispettino le norme previste dal presente bando.

Tutti gli elementi che hanno determinato l'attribuzione del punteggio presenti al momento della presentazione della domanda dovranno essere mantenuti anche successivamente e adeguatamente documentati. Il loro eventuale venir

¹ Una microimpresa presenta un organico inferiore a 10 persone e un fatturato o un totale di bilancio annuale non superiore a 2 milioni di euro.

² E' considerata imprenditoria giovanile:

- l'impresa individuale gestita da una persona di età compresa tra i 18 e i 35 anni;
- le società formate esclusivamente da giovani tra i 18 e i 35 anni;
- le società costituite prevalentemente da giovani tra i 18 e i 29 anni.

³ Sono considerate imprese femminili

- le imprese individuali gestite da donne;
- le società cooperative e le società di persone, costituite in misura non inferiore al 60% da donne;
- le società di capitali le cui quote di partecipazione spettino in misura non inferiore ai due terzi a donne ed i cui organi di amministrazione siano costituiti per almeno i due terzi da donne.

⁴ Si intende dismessa la struttura non utilizzata da almeno due anni dalla data di presentazione della domanda.

meno comporterà la ricollocazione in graduatoria sulla base del nuovo punteggio e, in caso di insufficienza di risorse, la revoca del contributo.

Il requisito di microimpresa si desume dai dati verificabili nell'ultimo bilancio approvato.

Il requisito di impresa femminile deve sussistere al momento della presentazione della domanda ed essere mantenuto per un periodo di almeno cinque anni a decorrere dalla data di approvazione del verbale di collaudo dell'iniziativa da parte della Comunità Montana.

Articolo 9

Termini e modalità di presentazione della domanda

Le domande bollate e i relativi documenti di corredo devono pervenire entro le ore 12.00 del 14 maggio 2010 al seguente indirizzo:

Comunità Montana del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale
Via Pramollo, 16
33016 PONTEBBA UD

La domanda potrà essere consegnata a mano o inviata a mezzo raccomandata. Anche in quest'ultimo caso la domanda dovrà comunque pervenire alla Comunità Montana entro il suddetto termine di scadenza. Le domande pervenute oltre detto termine non verranno prese in considerazione. L'invio della domanda a mezzo posta è, pertanto, ad esclusivo rischio del mittente.

Articolo 10

Documentazione richiesta

Le domande di contributo, redatte sulla base dell'allegato facsimile, dovranno essere corredate dalla seguente documentazione:

1. il documento unico di regolarità contributiva, attestante l'assolvimento, da parte dell'impresa, degli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile;
2. i preventivi relativi alle spese dell'intervento, per le opere fa fede il computo metrico estimativo del progetto;
3. nel caso di interventi comportanti la realizzazione di opere, copia del progetto predisposto da tecnico abilitato;
4. dichiarazione, come da facsimile allegato, relativa a qualsiasi aiuto "de minimis" ricevuto durante i due anni precedenti e nell'anno in corso (art. 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1998/2006);
5. dichiarazione sostitutiva, come da facsimile allegato, in merito alla presentazione di domande o all'ottenimento di contributi regionali, nazionali o comunitari per il medesimo progetto di investimenti;
6. ai fini dell'attribuzione del punteggio, le seguenti dichiarazioni sostitutive di atto notorio rese ai sensi degli articoli 38 e 47 del D.P.R. 445/2000 attestanti:
 - a. il possesso dei requisiti di "microimpresa";
 - b. il possesso dei requisiti di "giovane imprenditore";
 - c. il possesso dei requisiti di "impresa femminile";
 - d. il recupero di "strutture dimesse".
7. ai fini dell'attribuzione del punteggio per la riduzione del consumo di acqua, della produzione di rifiuti o dei consumi energetici, una relazione tecnica redatta da soggetto abilitato;
8. fotocopia della carta di identità del sottoscrittore della domanda.

I facsimile di domanda e delle dichiarazioni sostitutive sono disponibili presso la sede della Comunità Montana a Pontebba e sul suo sito internet al seguente indirizzo: www.cm-gemonesechannelferrovalcanale.it

Articolo 11

Istruttoria delle domande

La Comunità Montana adotterà la graduatoria dei progetti presentati, indicando quelli finanziabili e motivando la non finanziabilità di quelli esclusi, entro 60 giorni dal termine fissato per la presentazione delle domande. Tale termine viene interrotto in caso di richiesta di ulteriore documentazione a coloro che hanno presentato la domanda. In tal caso i termini per l'istruttoria riprenderanno dal giorno in cui l'Ente avrà a disposizione la documentazione aggiuntiva richiesta.

Eventuali reclami ed opposizioni potranno essere presentati in forma scritta alla Comunità Montana entro 15 giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie nell'albo pretorio della stessa Comunità Montana.

Verranno finanziati i progetti in ordine di graduatoria, fino ad esaurimento delle risorse messe a bando.

La graduatoria sarà ritenuta valida fino al 31 dicembre 2012.

A tutti i soggetti che hanno presentato domanda verrà data comunicazione scritta dell'ammissione o meno a contributo.

Articolo 12

Modalità di erogazione dei contributi

Ad ogni iniziativa potrà essere accordato un anticipo pari al 50% del contributo concesso a fronte della presentazione di garanzia fideiussoria (bancaria o assicurativa), pari al 110% dell'importo dell'anticipo richiesto, redatta secondo lo schema predisposto dalla Comunità Montana e richiedibile alla stessa. La rimanente parte del contributo sarà erogato a saldo a seguito dell'approvazione del rendiconto finale. Il beneficiario presenta a tal fine un nuovo documento unico di regolarità contributiva, attestante l'assolvimento, da parte dell'impresa, degli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile.

Articolo 13

Tempi di realizzazione dei progetti finanziati

L'avvio dell'intervento dovrà avvenire entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria delle domande e sarà comprovato da una dichiarazione sottoscritta dal beneficiario e trasmessa alla Comunità Montana entro lo stesso termine. E' fatta salva la possibilità da parte del beneficiario di chiedere, in forma scritta e in maniera motivata, una proroga non superiore a 60 giorni.

La richiesta di rendicontazione finale dovrà essere presentata entro e non oltre il 31 luglio 2011. Un'eventuale richiesta di proroga, di durata non superiore a 60 giorni, deve essere presentata alla Comunità Montana prima della scadenza del termine finale per la conclusione dell'intervento. Spese effettuate dopo tale termine, in assenza della richiesta o in assenza dell'approvazione della richiesta da parte della Comunità Montana, non sono riconosciute ammissibili a finanziamento.

Articolo 14

Relazione sullo stato di attuazione dei progetti

Su richiesta della Comunità Montana, il beneficiario è tenuto a presentare una relazione sullo stato di avanzamento dell'iniziativa finanziata. La presentazione di suddetta relazione dovrà avvenire entro 15 giorni dalla richiesta. La mancata trasmissione della relazione nei termini previsti comporta la revoca del contributo.

Articolo 15

Varianti al progetto approvato

L'eventuale modifica dei progetti presentati e approvati dovrà essere richiesta alla Comunità Montana in via preventiva.

Le modifiche possono essere accordate ad insindacabile giudizio della Comunità Montana. Il mancato rispetto di tale procedura implica la revoca del contributo concesso e la restituzione del medesimo con le modalità di cui al successivo articolo 18.

La mera sostituzione del fornitore dei beni non si configura come variante. In questo caso, il beneficiario dà motivazione della sostituzione in sede di rendicontazione e la stessa è approvata dalla Comunità Montana a consuntivo.

Nel caso di realizzazione parziale degli interventi previsti, sarà facoltà della Comunità Montana decidere se riconoscere al beneficiario una quota parte del contributo sulla base di quanto realizzato (qualora si ritenga che l'attuazione, anche se parziale, del progetto approvato permetta comunque di raggiungere gli obiettivi previsti dallo stesso) oppure se procedere nei termini di cui al successivo articolo 18 (qualora si ritenga che l'attuazione parziale dell'intervento abbia pregiudicato il raggiungimento di tali obiettivi).

L'approvazione di eventuali varianti non determina in alcun caso l'aumento del contributo concedibile, anche qualora la spesa complessiva del progetto dovesse risultare aumentata.

Qualora la spesa complessiva del progetto dovesse risultare invece inferiore a quella inizialmente ammessa a contributo, la Comunità Montana procederà alla proporzionale rideterminazione del contributo medesimo. Nel caso in cui detta spesa scendesse al di sotto del tetto minimo di ammissibilità previsto dall'art. 5 di questo Bando (euro 10.000,00), si procederà alla revoca del contributo concesso.

Articolo 16

Modalità di rendicontazione

Ai fini della rendicontazione della spesa ammessa a contributo, si richiede la presentazione da parte del beneficiario di una relazione finale sulla realizzazione dell'intervento e degli originali dei giustificativi di spesa.

Il pagamento della spesa sostenuta dal beneficiario è documentato esclusivamente mediante le seguenti modalità di pagamento:

- bonifico bancario;
- ricevuta bancaria;
- bollettino postale;
- vaglia postale;
- assegno circolare o bancario non trasferibili.

Nel caso di assegno, sia circolare che bancario, è presentata la prova del relativo addebito sul conto corrente intestato al beneficiario.

Per la rendicontazione dei lavori, vale a dire per le spese relative a opere edili, impianti e assimilabili, è presentata anche perizia asseverata composta da:

- a) riepilogo delle fatture con i relativi estremi di pagamento e l'indicazione dell'importo rendicontabile ripartite per categoria di spesa;
- b) dichiarazione di conformità alla disciplina urbanistica e alle eventuali autorizzazioni ambientali e paesaggistiche;
- c) evidenziazione e motivazione di eventuali varianti non sostanziali per le quali si chiede l'approvazione a consuntivo;
- d) dichiarazione di avvenuto e regolare espletamento di tutte le procedure necessarie per l'ottenimento del certificato di agibilità, qualora previsto.

Le fatture e la documentazione contabile, inoltre, devono essere interamente ed esclusivamente riferite al singolo intervento finanziato dalla Comunità Montana e perciò non devono contenere voci di spesa estranee all'intervento stesso, che costringerebbero altrimenti a uno scorporo di queste ultime dalla fattura. La descrizione in fattura deve permettere l'identificazione fisica dei beni acquistati, perciò si richiedono in fattura anche gli estremi identificativi dei beni medesimi (ad esempio: modello, numero di serie, numero di matricola, ecc.).

Le fatture originali saranno annullate, a cura della Comunità Montana, con timbro riportante la fonte del finanziamento.

Articolo 17

Obblighi del beneficiario

Gli immobili realizzati, ristrutturati, ampliati o ammodernati, compresi i relativi impianti, sono vincolati alla destinazione d'uso prevista dal progetto approvato dalla Comunità Montana per un periodo di dieci anni a partire dalla data di approvazione del verbale di collaudo. Per tutti gli altri beni tale vincolo è di cinque anni.

I beni mobili o immobili oggetto di contributo non possono essere alienati nell'arco di vigenza del vincolo di destinazione d'uso. Nel caso in un bene mobile dovesse danneggiarsi o rendersi inservibile, il beneficiario dovrà conservarlo e darne comunicazione alla Comunità Montana.

In caso di sostituzione dei beni nel periodo di vincolo, il vincolo si applica ai nuovi beni fino alla conclusione del periodo inizialmente stabilito, a condizione che la sostituzione avvenga con beni nuovi di fabbrica di prezzo non inferiore al bene sostituito e conforme alla finalità specifica del contributo e sia previamente autorizzata dalla Comunità Montana, la quale provvede altresì all'annullamento del giustificativo di spesa relativo ai beni nuovi e all'annotazione di svincolo sulla documentazione dell'acquisto dei beni sostituiti. La sostituzione presuppone e comporta che i nuovi beni non siano oggetto di contribuzione.

Nel caso di conferimento, trasformazione o fusione d'impresa, nonché di successione per causa di morte, gli incentivi sono confermati a condizione che il subentrante sia in possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi richiesti e la prosecuzione dell'impresa avvenga senza soluzione di continuità.

L'impresa deve inoltre conservare in un separato dossier, fino al perdurare di vincolo di destinazione d'uso, in originale o copia conforme, tutta la documentazione relativa agli iter procedurali, amministrativi e contabili (fatto salvo ogni altro termine diverso previsto dalle normative vigenti in materia di documenti contabili ai fini fiscali), ai fini dei controlli.

Il beneficiario si impegna a dare indicazione, per tutta la durata del periodo di destinazione d'uso dei beni mobili o immobili oggetto di contributo, della fonte di finanziamento dell'iniziativa esponendo una targa, in un punto facilmente visibile al pubblico, che, unitamente ai loghi dello Stato italiano, della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e della Comunità Montana del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale, riporti la seguente dicitura: "Iniziativa realizzata con il contributo delle risorse a favore della minoranza linguistica slovena - art. 20 L.R. n. 26/2007".

Entro il 31 gennaio di ogni anno, a partire dall'anno successivo a quello dell'atto di liquidazione del saldo del finanziamento, il beneficiario è tenuto a trasmettere alla Comunità Montana una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, attestante il mantenimento del vincolo di destinazione nel corso dell'anno precedente. In caso di mancata trasmissione della dichiarazione, la Comunità Montana procederà alla verifica presso il beneficiario dell'effettivo mantenimento del vincolo di destinazione. Controlli a campione verranno altresì effettuati sulle dichiarazioni rese, secondo quanto previsto dall'art. 71 del D.P.R. 445/2000.

La mancata osservanza delle disposizioni contenute nel presente articolo comporta la revoca del contributo concesso.

Articolo 18

Revoca del contributo concesso

Il mancato rispetto delle norme del presente bando, delle dichiarazioni rese in sede di domanda di contributo, la falsità delle informazioni rese e la non corrispondenza del progetto realizzato con il progetto previsto e approvato dalla Comunità Montana, comprese eventuali modifiche autorizzate e fatto salvo quanto stabilito al precedente articolo 17, comporta la revoca del contributo concesso. Il beneficiario dovrà restituire alla Comunità Montana le somme eventualmente già percepite, maggiorate degli interessi legali maturati dalla data di erogazione delle suddette somme.

Articolo 19

Visite ispettive

Il beneficiario autorizza la Comunità Montana ad effettuare visite ispettive, con proprio personale o con consulenti a tal fine incaricati, per accertare il regolare stato di avanzamento dei progetti. Di tali visite verrà tenuto apposito verbale sottoscritto dal soggetto incaricato dalla Comunità Montana e dal beneficiario.

Articolo 20

Trattamento dei dati personali

Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” il trattamento delle informazioni acquisite dai potenziali soggetti interessati all’assegnazione dei contributi sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dei medesimi. Ai sensi dell’art. 13 del Codice, si rende la seguente informativa:

- 1) i dati forniti verranno trattati ai fini dell’istruttoria e dell’assegnazione dei contributi previsti, e dei successivi controlli da parte degli organismi comunitari, nazionali e regionali preposti;
- 2) i dati potranno essere trattati con mezzi manuali, elettronici e informatizzati;
- 3) il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto comporta l’impossibilità di assegnare il contributo;
- 4) i dati potranno essere comunicati agli organismi comunitari, nazionali e regionali preposti ai controlli previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale;
- 5) il titolare del trattamento è la Comunità Montana del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale;
- 6) in ogni momento l’interessato potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 196/2003.

Articolo 21

Responsabile del procedimento

Il responsabile del procedimento è il dott. Alessandro Oman, Responsabile del Servizio affari generali della Comunità Montana. Per informazioni sul bando è possibile contattare il dott. Gaetano Simonetti, Responsabile dell’istruttoria, al seguente numero di telefono: 0428 90351 interno 3.